

(N. 1995)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 1957

Formalità per la somministrazione gratuita di vestiario ai sottufficiali, graduati e militari di truppa della Guardia di finanza e per l'acquisto dei mobili e materiali di casermaggio per il Corpo.

ONOREVOLI SENATORI. — In conformità del principio di ordine generale che la somministrazione del vestiario ai sottufficiali, ai graduati e militari di truppa delle Forze Armate, è posta a carico dello Stato, anche alla Guardia di finanza fu attribuito tale beneficio con l'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 4 dicembre 1944, n. 400.

Tale norma, peraltro, presenta la singolarità di stabilire che i fondi occorrenti per la spesa, da determinare annualmente di concerto con il Ministro del tesoro, vengano prelevati dal Fondo massa del Corpo e rimborsati al Fondo medesimo dallo Stato, per ciascun esercizio finanziario.

Per l'attuazione di tale norma sono ovviamente disposti appositi stanziamenti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Il sistema non trova alcuna valida giustificazione risolvendosi in una partita di giro che appesantisce il ritmo della gestione per la contemporanea chiamata in causa di organi dello Stato e di organi dell'ente.

Esso venne adottato per motivi contingenti in un periodo in cui, per le note vicende politiche, riusciva assai difficoltoso procurarsi sul mercato i manufatti occorrenti, mentre l'organizzazione del Fondo massa, che già in precedenza distribuiva a pagamento il vestiario ai militari del Corpo, era in grado di assicurare un soddisfacente espletamento del servizio. Trattavasi, quindi, di un espediente attuato in via transitoria ed eccezionale, in deroga alle norme generali osservate, in materia, da tutte le altre Forze Armate.

Essendo ormai da tempo cessati i motivi che consigliarono tale deroga, occorre neces-

sariamente ricondurre alla procedura normale questo importante settore affidando, quindi, la gestione del servizio del vestiario, in via diretta ed esclusiva, agli organi competenti secondo quanto dispone la legge sulla contabilità generale dello Stato, le cui norme, pertanto, saranno, in via generale, osservate.

Per analogia di materia, si ritiene opportuno disciplinare in conformità anche l'acquisto dei mobili e dei materiali di casermaggio.

A tale esigenza risponde l'annesso disegno di legge il cui articolo 1:

al primo comma, ripete testualmente la norma in vigore che autorizza la concessione gratuita del vestiario;

al secondo comma, analogamente a quanto stabilisce l'articolo 23 del regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, che approva il testo unico

delle disposizioni concernenti l'amministrazione e la contabilità dei Corpi militari, specifica che l'acquisto degli oggetti di vestiario, dei mobili e dei materiali di casermaggio, deve avvenire in base ad appositi capitoli d'onere approvati, previo parere del Consiglio di Stato, con decreto del Ministro delle finanze, da registrarsi alla Corte dei conti.

Ovviamente, per i contratti stipulati in conformità di tali capitoli, si prescinde, per ovvii motivi di snellimento della relativa procedura, dal richiedere di volta in volta, il parere del Consiglio di Stato.

L'articolo 2, infine, abroga l'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 4 dicembre 1944, n. 400.

Il provvedimento non comporta nuovi oneri per lo Stato.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Ai sottufficiali, graduati e militari di truppa della Guardia di finanza sono concesse a titolo gratuito la prima vestizione e le successive rinnovazioni.

All'acquisto del vestiario, dei mobili e dei materiali di casermaggio si provvede in base a capitoli d'onere che, previo parere del Consiglio di Stato, sono approvati con decreto del

Ministro delle finanze da registrarsi alla Corte dei conti.

Per i contratti stipulati in conformità di tali capitoli non è necessario sentire il parere del Consiglio di Stato.

Art. 2.

È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 4 dicembre 1944, n. 400.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.